



Prefettura di Livorno

Ufficio Territoriale del Governo

Area III – Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio dell'Amministrazione

Fasc. n. 2254/2024wa/area 3/gare

VISTA la Determina n.703 del 15.05.2024 emessa dalla Provincia di Pisa e relativi allegati che formano parte integrante del presente decreto, con la quale a seguito di istanza presentata dal Sig. Ulisse Stefanucci, Presidente della società sportiva denominata U.C. Coltano, con sede in Coltano (PI), è stato autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata “8° TROFEO AGRISPORT ESORDIENTI” in programma per il giorno 26 maggio 2024, che interessa anche un comune di questa provincia;

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade della Provincia di Livorno ricadenti nel territorio del Comune di **Collesalveti**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

LETTO l'art. 9, comma 7 bis, C.d.S. che recita che “Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1 del CdS”;

LETTA la circolare del Ministero dell'interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza - prot. 300/A/6989/20/116/11 del 29.09.2020 che, facendo seguito alla circolare ministeriale 300/A/6989/19/116/11 del 27.11.2019, ha precisato che *per le gare che interessano sia le strade extraurbane che urbane sarà necessario che ciascuna delle Autorità competenti- il Prefetto per le prime tipologie di strade ed il Sindaco per le seconde – emetta un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 7, comma 1, del C.d.S.”*;

LETTO l'art. 7, comma 3, del Cds che dispone che “Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto ..”;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15/01/2002 n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara per i tratti di strada interamente ricadenti nella competenza della Prefettura;

VISTE la comunicazione pervenuta dalla Provincia di Livorno il 29.04.2024 e dal Comune di Collesalveti il 10.04.2024, con le quali sono state fornite le indicazioni necessarie per la



Prefettura di Livorno
Ufficio Territoriale del Governo

Area III – Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio dell'Amministrazione

predisposizione dell'ordinanza di chiusura al transito della circolazione delle strade interessate dalle prove della manifestazione di cui trattasi;

VISTI gli articoli 6 e 7 e 9 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Prefetto di Livorno N. 4712 del 19/1/2024 che conferisce al Vice Prefetto dott. Salvatore Parascandola Dirigente dell'Area II "Raccordo e collaborazione con gli enti locali, consultazioni elettorali e referendarie" della Prefettura di Livorno la reggenza nelle funzioni di Dirigente dell'Area III "Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio" della Prefettura – U.T.G. di Livorno, per la durata di un anno a decorrere dal 25/01/2024;

DECRETA

la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale per **il giorno 26 maggio 2024**, a partire da 15 minuti prima dell'orario indicato nel programma e tabella di marcia allegata, sui tratti di strada di competenza di questa Prefettura, ricadenti nel territorio interessato dal percorso della competizione in parola del Comune di Collesalveti, come in premessa specificato e come riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica".

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada. Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio



Prefettura di Livorno
Ufficio Territoriale del Governo

Area III – Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio dell'Amministrazione

e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione e della normativa vigente;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Durante l'intero svolgimento della competizione dovranno scrupolosamente osservarsi tutte le disposizioni contenute nel provvedimento del Comune sopra citato.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale della Prefettura di Livorno.

Livorno, data del protocollo

Il Dirigente Area III
Parascandola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n.82/2005 e successive modifiche ed integrazioni e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- Alla Provincia di Pisa
- Alla Provincia di Livorno
- Al Comune di Collesalveti
- Al Comando Polizia Municipale di Collesalveti
- Alla Prefettura di Pisa
- Alla Questura di Livorno
- Al Comando Prov.le Carabinieri di Livorno



Firmato digitalmente da:
SALVATORE PARASCANDOLA
Ministero dell'Interno
Firmato il 21/05/2024 14:39
Seriale Certificato: 249
Valido dal 06/12/2022 al 06/12/2025
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno QTSP CA



Prefettura di Livorno
Ufficio Territoriale del Governo

Area III – Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio dell’Amministrazione

- Alla Sezione Polstrada di Livorno
- A Autolinee Toscane
- Alla Soc. A.S.D. “U.C. COLTANO” lorenzostefanucci@hotmail.it

TABELLA DI MARCIA			Gara						VIII° Trofeo Agrisport ASD						Data		26/05/2024							
Velocità media			36						38						40									
Orario di partenza			Ore			Minuti			Totali			10			0			Categoria		ESORDIENTI				
Km			Km par.			Km percorsi			Km da percorrere			Tempo ore prog.			Tempo min. prog.			Tempo sec. prog.			Tipo gara		STRADA	
Altitudine in m	Località	Strada	Km par.	Km percorsi	Km da percorrere	Tempo ore prog.	Tempo min. prog.	Tempo sec. prog.	Km par.	Km prog.	Tempo ore prog.	Tempo min. prog.	Tempo sec. prog.	Km par.	Km prog.	Tempo sec. parz.	Tempo ore prog.	Tempo min. prog.	Tempo sec. prog.					
10	Coltano		0	0,0	0	10	0	0	0	0,0	10	0	0	0	0,0	0	10	0	0					
10	Bivio 4 Strade		5	5,0	24,5	10	8	20	5	5,0	10	7	53	5	5,0	30	10	7	30					
10	Vicarello		3,2	8,2	21,3	10	13	40	3	8,2	10	12	56	3,2	8,2	48	10	12	18					
10	Valtriano		3	11,2	18,3	10	18	40	3	11,2	10	17	40	3	11,2	30	10	16	48					
70	Poggio alla Farnia		4	15,2	14,3	10	25	20	4	15,2	10	23	58	4	15,2	0	10	22	48					
10	Bivio Vicarello		4	19,2	10,3	10	25	20	4	19,2	10	23	58	4	19,2	0	10	22	48					
10	Vicarello		1,1	20,3	9,2	10	27	10	1	20,3	10	25	42	1,1	20,3	39	10	24	27					
10	Bivio 4 Strade		3,2	23,5	6,0	10	32	30	3	23,5	10	30	45	3,2	23,5	48	10	29	15					
10	Coltano		5	28,5	1,0	10	40	50	5	28,5	10	38	38	5	28,5	30	10	36	45					
10	Coltano – Pista Ciclabile		1	29,5	0,0	10	42	30	1	29,5	10	40	12	1	29,5	30	10	38	15					

U.C. COLTANO
GRUBE COSTRUZIONI
 Via del Biscottino, 3
 COLTANO - RISA
 SOC. DILETTANTISTICA